

in di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di patti eseguita presso la Conservatoria di Roma, in dipendenza del citato contratto 27 novembre 1951 rogito Staderini, il 28 novembre 1951 al n° 44921 del reg. gen. d'ord. ed al n° 31549 di form. successivamente rettificata con altra trascrizione di patti eseguita presso la Conservatoria di Roma il 3 gennaio 1952 al n. 291 reg. d'ord. e al n. 144 reg. part.;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7° - ad eseguire l'operazione di cui si tratta, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Letto e approvato seduta stante".